



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, nella persona del legale
rappresentante, il Commissario Straordinario Prof. Fabrizio D'Ascenzo

E

OPNA – ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO

con sede legale in Roma, presso l'ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA), via
Santa Croce in Gerusalemme 63, Roma - C.F. 97752500583, nelle persone dei
Coordinatori Nazionali Maria Rosaria Taranto e Alberto Novati

PREMESSO CHE

- l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatologie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;

- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'Inail quale unico ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2023-2025 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza (Delibera CIV n. 12 del 15 novembre 2022), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Triennale della Prevenzione 2022-2024, approvato con delibera del CIV n. 15 del 28 dicembre 2022;

OPNA

- Organismo costituito a seguito dell'Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., del 13 settembre 2011, dalle Parti sociali sottoscrittrici il CCNL dell'artigianato e nello specifico da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL;
- Organismo costituito in attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.; può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10,11,12 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- è sede privilegiata per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionali per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia in conformità con quanto previsto all'art. 2, co. 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.;
- svolge funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete della pariteticità artigiana, composta dagli OPRA a livello regionale e dagli OPTA a livello provinciale;

- come organismo paritetico dell'artigianato ha un ruolo centrale nel nuovo modello di prevenzione, non solo di supporto alle imprese ma di riferimento per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST);
- promuove e partecipa, attraverso la collaborazione con Enti e Istituzioni, alla realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, attraverso specifiche attività di prevenzione;
- il miglioramento continuo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
- le Parti condividono l'opportunità di ampliare gli ambiti di collaborazione con finalità prevenzionali, di cui alla precedente collaborazione, i cui risultati positivi sono attestati dalla realizzazione del Network informativo/formativo relativo alla rete della pariteticità, tramite la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa.

CONVENGONO

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

Finalità

In attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo

d'Intesa, le sinergie tra INAIL e OPNA costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori del Settore Artigianato.

Le Parti, con il presente Protocollo d'Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione, con particolare riguardo agli ambiti di cui al successivo articolo 3, per la realizzazione di iniziative a livello nazionale e a livello territoriale.

Articolo 3

Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'Intesa sono definiti i seguenti ambiti generali e modalità di realizzazione delle attività, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro anche in un'ottica di genere e alla diffusione della cultura della sicurezza, che le Parti intendono realizzare congiuntamente:

- sviluppare e promuovere iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese del settore artigiano, attraverso prodotti informativi specifici, anche digitali, ovvero l'aggiornamento di prodotti già realizzati in termini di normativa vigente, da diffondere con l'organizzazione di seminari tematici;
- realizzare e diffondere strumenti operativi standardizzati per la riduzione dei livelli di rischio dei lavoratori, anche ai sensi del comma 3-ter dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché la diffusione di buone prassi paritetiche, settoriali o territoriali;
- promuovere la cultura della sostenibilità, in particolare declinata nella dimensione sociale, attraverso strumenti operativi e/o strategici finalizzati all'organizzazione del lavoro e alla qualità del lavoro;
- integrare/innovare l'offerta formativa/informativa dei componenti degli OO.PP. e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza anche sui temi della bilateralità e pariteticità;
- monitorare l'attività sviluppata a livello centrale e territoriale.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.

Articolo 4

Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due referenti di ciascuna parte. Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio anche delle attività svolte a livello territoriale a cura Direzioni Regionali Inail/Opra - Organismi Paritetici Regionali Artigianato.

Articolo 5

Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in una logica tendenzialmente paritaria di partecipazione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, da sviluppare anche in ambito territoriale, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, il cui costo è considerato di natura figurativa; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

Nella realizzazione delle attività congiunte, INAIL e OPNA - tenuto conto della natura pubblicistica delle finalità perseguite in materia prevenzionale - ritengono possibile favorire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento e l'eventuale partecipazione, di soggetti terzi, al fine di porre in atto azioni che possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali da sviluppare nel rispetto dei principi generali di trasparenza ed imparzialità sanciti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de qua e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce

ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione, e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambi le Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 6

Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Tavolo di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Tavolo tecnico centrale di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, in regime di pariteticità, nonché i tempi e modalità di rendicontazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative degli Organismi paritetici;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 7

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Articolo 8

Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità

connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.

Articolo 9

Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'Intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'Intesa e degli Accordi attuativi di cui agli articoli 5 e 6.

Inail e OPNA in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 10

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 11

Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si rechi presso la sede

dell'altra, per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 13

Tutela della riservatezza

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata

“confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 14

Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma.

Articolo 15

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Per OPNA

I Coordinatori Nazionali

Alberto Novati e Maria Rosaria Taranto

Per l’Inail

Il Commissario straordinario

Fabrizio D’Ascenzo